



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche giovanili e
il Servizio civile universale

LOGO REGIONE

INTESTAZIONE
ASSESSORATO/DIPARTIMENTO/REGIONE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

IN ATTUAZIONE DELL'INTESA REP. N. 77/CU SANCITA IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 11 MAGGIO 2022 TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA RIPARTIZIONE DEL "FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI - ANNO 2022"

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito "Dipartimento", codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentata dalla Coordinatrice dell'Ufficio per le politiche giovanili, dott.ssa Rosaria Giannella,

E

La Regione xxxxx, codice fiscale xxxxx, avente sede in xxxxx, xxxxx, xxxxx, rappresentata dal xxxxx del Dipartimento xxxxx Dott./Dott.ssa.xxxxx, di seguito "Regione",
di seguito anche indicate collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "Fondo per le politiche giovanili", di seguito "Fondo";
- il Dipartimento ha, tra le sue funzioni, anche quella della gestione del predetto Fondo, al fine di attuare e gestire sul territorio nazionale, interventi a sostegno delle giovani generazioni, anche in collaborazione con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali;
- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
- l'Intesa n. 77/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 11 maggio 2022 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali (di seguito "Intesa"), ha stabilito tra l'altro:



- la quantificazione della quota-parte del Fondo per l'anno 2022 di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome in euro 21.765.116,00;
- la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma, di cui all'Allegato 1;
- le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse sono disciplinate da un Accordo di collaborazione da sottoscrivere bilateralmente, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- in attuazione dell'articolo 3, comma 4 (oppure comma 5 in caso di invio oltre il termine del 31 luglio 2022), dell'Intesa, la Regione, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, ha trasmesso al Dipartimento, con nota acquisita con protocollo DGSCU n. xxxxx del xxxxx, la proposta progettuale denominata "xxxxxxx", approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. xxxxx in data xxxxx;
- la Delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, per quanto concerne la richiesta del CUP, relativamente all'ambito oggettivo, dispone che "Sono esclusi *dall'ambito* di applicazione della norma gli atti che dispongono una ripartizione di risorse senza identificare la destinazione finale delle risorse a singoli interventi";
- in attuazione dell'articolo 3, comma 7, dell'Intesa, la Regione, ai fini della realizzazione dell'intervento, relativo alla riferita proposta progettuale, si impegna formalmente a cofinanziarne almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, "... di cui almeno la metà costituita da risorse finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse";

CONSIDERATO CHE

- la finalità del presente Accordo di collaborazione è quella di dare attuazione, attraverso il cofinanziamento del Fondo, all'intervento/i previsto/i nella proposta progettuale presentata dalla Regione, in conformità dell'articolo 2 dell'Intesa;

VISTE

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e s.m.i.;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTI

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e s.m.i.;



- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e s.m.i.;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n.1689, recante “Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2021 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 20 aprile 2021 con n. 888, con il quale al cons. Marco De Giorgi è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 11 agosto 2021 al n. 2115, con il quale alla dott.ssa Rosaria Giannella è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatrice dell’Ufficio per le politiche giovanili nell’ambito del Dipartimento;
- il decreto dipartimentale n. 355 del 15 aprile 2022, regolarmente registrato dall’UBRRAC in data 4 maggio 2022 al numero 1716, recante delega, tra l’altro, alla dott.ssa Rosaria Giannella, Coordinatrice dell’Ufficio per le politiche giovanili nell’ambito del Dipartimento;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il decreto del Ministro per le politiche giovanili in data 14 giugno 2022, recante “Riparto delle risorse *finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2022*”, registrato dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2022 al n. 1884 e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che quantifica in euro 21.765.116,00 la quota per l’anno 2022 del Fondo per le politiche giovanili destinata alle misure, azioni e progetti delle Regioni e delle Province Autonome;

RITENUTO CHE

si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione del presente Accordo con la Regione;

Tanto premesso, considerato, visto e ritenuto

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli Allegati n. 1 “Scheda di progetto e relazione illustrativa” e n. 2 “Scheda di monitoraggio” costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per disciplinare la realizzazione della proposta progettuale denominata “xxxxxx” (di seguito “progetto”).



2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo ha un valore complessivo di euro xxxxx,00 (xxxxx/00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:

Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa rep. n. 77/CU/2022		€ xxxxx,00
Cofinanziamento regionale		€ xxxxx,00
di cui	Risorse finanziarie del bilancio regionale	€ xxxxx,00
	Eventuali altre risorse (controvalore risorse umane, professionali, tecniche e strumentali)	€ xxxxx,00
TOTALE		€ xxxxx,00

3. Il co-finanziamento regionale, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto di cui al comma 2 del presente articolo, è conferito in misura del xxxxx% con risorse finanziarie del bilancio regionale e il restante xxxxx% attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, messi esclusivamente a disposizione dalla Regione.

4. Il progetto deve realizzarsi nell'arco di un periodo di durata massima di xxx mesi, così come previsto dalla "Scheda progetto" allegata alla Deliberazione di Giunta regionale di cui in premessa, a decorrere dalla data di inizio attività. Dietro formale richiesta della Regione, che evidenzia rilevanti motivazioni, il Dipartimento può concedere una proroga della durata di attuazione di massimo sei mesi (cfr., articolo 3, comma 4, dell'Intesa). Tale proroga, una volta assentita dal Dipartimento, deve successivamente essere approvata con apposita Deliberazione di Giunta Regionale.

5. Secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, dell'Intesa, durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche alla proposta progettuale; le eventuali richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con Deliberazione di Giunta Regionale.

6. La Regione, al fine di realizzare il progetto, può avvalersi della collaborazione di altri Enti, nel rispetto della normativa vigente, e/o di Associazioni pubbliche e/o private da individuarsi tramite procedura di evidenza pubblica. In caso di forniture di beni e/o servizi, gli operatori privati devono essere individuati secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Art. 3 – Efficacia e Durata

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione, da parte del competente organo di controllo, del relativo provvedimento di approvazione. Il Dipartimento comunicherà tempestivamente alla Regione la data dell'avvenuta registrazione del citato provvedimento.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, dell'Intesa, la Regione deve avviare le attività, relative al progetto, entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del provvedimento di cui al comma 1. La Regione comunica formalmente la data di avvio attività al Dipartimento, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: giovani.serviziocivile@pec.governo.it.

3. Il presente Accordo si perfeziona con la firma digitale delle Parti ed ha una durata determinata secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del presente Accordo.

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione della proposta



progettuale, con decorrenza dalla **data di avvio delle attività**, la Regione deve trasmettere: (i) una scheda di monitoraggio intermedia, entro i 30 giorni successivi alla metà della durata delle attività progettuali; (ii) una scheda di monitoraggio finale, entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle attività progettuali. Resta inteso che, in caso di un'eventuale proroga di cui all'articolo 2, comma 4, del presente Accordo, è necessario presentare un'ulteriore scheda di monitoraggio, relativa al periodo di proroga concesso. I dati riportati nelle suddette schede devono riferirsi esclusivamente al presente Accordo.

2. La "Scheda di monitoraggio" di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento giovani.serviziocivile@pec.governo.it o con eventuali diverse modalità indicate successivamente dal Dipartimento.

3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto allo scopo di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento. A tal fine, la Regione segnala come referente del presente Accordo il seguente nominativo dott./dott.ssa

4. Il Dipartimento si riserva di effettuare eventuali verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l'analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi.

Art. 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il Dipartimento dispone l'erogazione del cofinanziamento del progetto, pari ad euro xxxxx,00, spettante alla Regione, a seguito dell'avvenuta registrazione, di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Accordo, e dopo aver ricevuto la comunicazione di inizio attività di cui al medesimo articolo.

2. La riferita erogazione sarà effettuata mediante l'emissione di un ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato e reso esigibile mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. xxxxx/xxxxx intestato alla Regione.

3. Trascorsa la durata prevista per la realizzazione del progetto (comprensiva dell'eventuale proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalla Regione, nella contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - codice fiscale 80188230587 – IBAN IT49J0100003245350200022330 – indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: "Restituzione di risorse finanziarie non impegnate, destinate con Intesa rep. 77/CU/2022 alla Regione xxxxxx, da far confluire nel pertinente capitolo 853 – *Fondo per le politiche giovanili*, per essere redistribuite nelle annualità successive".

4. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di cassa.

Art. 6 - Modalità di realizzazione

1. La Regione, quale unico soggetto responsabile delle attività progettuali nei confronti del Dipartimento, nell'effettuare i trasferimenti agli operatori, verifica, ai sensi della normativa vigente, le loro eventuali inadempienze in applicazione dall'art. 48bis del decreto del Presidente della



Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e la loro regolarità contributiva in materia previdenziale.

Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati del progetto realizzato.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento.
3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione del progetto di cui al presente Accordo, la Regione o i soggetti direttamente attuatori sono autorizzati all'uso ed alla riproduzione del logo del Dipartimento, che deve essere richiesto alla competente struttura del Dipartimento medesimo (indirizzo: simbolo@serviziocivile.it).
4. La Regione, in ogni Bando, Avviso pubblico e/o altra iniziativa, concernente il progetto, deve evidenziare che lo stesso è realizzato attraverso il cofinanziamento pubblico riconosciuto dal Dipartimento, in attuazione dell'Intesa rep. n. 77/CU/2022.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. b) dell'Intesa, la Regione, contestualmente alla pubblicazione on line di Avvisi pubblici e/o Bandi, conseguenti alla sottoscrizione del presente Accordo, comunica al Dipartimento i relativi link per darne ampia diffusione anche sulla piattaforma GIOVANI2030.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lett. a), punto sub 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i..

Il presente Accordo si compone di 8 articoli e di 2 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Dipartimento
dott.ssa Rosaria Giannella

Per la Regione

